

3/9

02 GEN. 2024

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
Associazione Sportiva Dilettantistica PGS Don Bosco Scandicci

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 18:55, presso i locali dell'Oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco, Via di Torregalli 13 – 50143, Firenze, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1 - Modifiche allo Statuto della Associazione

Sono presenti i soci come da modulo firmato e allegato.

È assente rispetto all'Assemblea ordinaria tenutasi immediatamente prima della presente la sig.ra Donatella Del Lungo.

È arrivato alle 18:53 il sig. Giovanni D'Alessandro

Sono presenti per delega: Nencini Linda (delega a Baggiani Marco), Maria Grazia Affatato (delega a Chelattini Cristina)

Il neoeletto Presidente, Pèzzola Stefano, rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, che sono presenti n° 17 soci e n° 2 soci regolarmente rappresentati da delega, avendo così complessivamente, la rappresentanza di n° 19 soci.

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione, per cui se ne dichiara aperta la seduta.

Pt.1 - Simone Francini illustra le modifiche allo Statuto, apportate dal commercialista Andreani, necessarie per essere in linea con la nuova normativa sul lavoro sportivo e per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Segue una approfondita ed esauriente disamina del testo modificato; al termine della discussione, il Presidente invita i soci all'approvazione per alzata di mano.

Si procede quindi al conteggio dei favorevoli e dei contrari, dal quale risulta, a fine votazione, che l'Assemblea approva all'unanimità le modifiche apportate allo Statuto, che viene allegato al presente verbale.

Delibera n. 5

Alle ore 19:22 esauriti i punti all'Ordine del Giorno e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.

Il Presidente
Stefano Pèzzola

Il Segretario
Cristina Chelatti

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE "P.G.S. DON BOSCO SCANDICCI"

Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1-1 È costituita l'Associazione denominata

"PGS Don Bosco Scandicci"

Associazione Sportiva Dilettantistica – Associazione di Promozione Sociale"

(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede legale in Firenze, via Torregalli n. 13. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo.

1-2 La qualifica di Associazione di Promozione Sociale ovvero l'acronimo "APS" potranno essere utilizzati dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1-3 L'Associazione richiederà, secondo la procedura prevista, l'affiliazione alla PGS – Polisportive Giovanini Salesiane", ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e rete associativa del terzo settore. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali della PGS, pur nell'autonomia propria dell'Associazione, quale autonomo e distinto soggetto giuridico, per l'attuazione e l'organizzazione dei detti fini e progetti.

Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1. L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche e di interesse generale di cui al successivo comma 3, ai sensi della normativa sul terzo settore, in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche. In particolare, essa intende operare sia come associazione riconosciuta ai fini sportivi dal CONI e dal Dipartimento per lo Sport del Governo Italiano, sia come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore. L'Associazione delega sin d'ora la PGS a curare per suo conto i rapporti col Registro delle Associazioni sportive dilettantistiche del CONI e col Registro unico nazionale del Terzo settore, già dalla fase di iscrizione.

2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, dell'attività di

interesse generale di cui alla lettera t) ("organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche") dell'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore. Segnatamente, essa promuove lo sviluppo, la diffusione e l'esercizio di attività sportive, in forma esclusivamente dilettantistica, quale espressione della formazione della personalità individuale, fisica e morale dei propri associati, nonché la formazione umana e cristiana nello stile del sistema preventivo di Don Bosco, mediante:

a) l'esercizio di ogni tipo di attività sportiva in particolare ma non esclusivamente basket, calcio, pallavolo, arti marziali, danza, tennis e tennis tavolo;

b) ogni forma di attività idonea a incrementare la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva, in osservanza del Regolamento allegato alla delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 18 luglio 2017, n. 1574.

2-4 L'Associazione attuerà lo sport, in particolare ma non esclusivamente basket, calcio, pallavolo, arti marziali, danza, tennis e tennis tavolo, come mezzo prioritario per l'integrazione e la promozione delle persone e dei cittadini, e in particolare potrà, a titolo esemplificativo:

a) curare l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

b) organizzare manifestazioni sportive dilettantistiche, al fine di promuovere la conoscenza e la pratica degli sport e delle discipline sportive riconosciute dal CONI., così come individuate nel presente statuto;

c) promuovere, organizzare e svolgere gare e campionati;

d) curare la formazione, l'aggiornamento e l'attività didattica dei propri associati, tesserati, partecipanti, tecnici e istruttori, anche in collaborazione con il CSI, PGS, U.S. ACLI e altri Enti di promozione sportiva, nonché con la Parrocchia nel caso sia in essa inserita e/o in convenzione e con le altre realtà ecclesiali

e) curare altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi e comunitari proposti dalla Parrocchia anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

f) svolgere attività ricreative prevalentemente in favore dei propri associati;

g) organizzare e gestire l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e strutture sportive.

2-5 L'Associazione si propone inoltre il perseguimento delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a) assistenza, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto ai minori, alle persone e alle famiglie in difficoltà

b) assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone diversamente abili

c) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi

2-6 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore fra esse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione di punti di ristoro, vendita di attrezzature e abbigliamento sportivo, pubblicità e propaganda. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2-7 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-8 Rientra fra gli scopi dell'Associazione anche lo svolgimento dell'attività di "gruppo di acquisto solidale", come definito dall'art. 1, comma 266 della Legge 24/12/2007 n. 244, ovvero di attività di acquisto collettivo di beni utilizzati per l'attività sportiva svolta ovvero a essa connessi e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente ai soci, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, con esclusione di attività di somministrazione e di vendita

2-9 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

2-10 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Di conseguenza l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art 17 del D.Lgs.117/2017.

2-11 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, ed in conformità alla normativa applicabile un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3. SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

3-1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

3-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

3-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

3-3 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

3-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

3-6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa della privacy;

3-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

3-8 La quota annuale deve essere corrisposta al momento dell'assunzione della qualifica di socio e successivamente con cadenza annuale; essa ha validità fino al 31 dicembre dell'anno nel quale viene versata, se versata fra il 1 settembre e il 31 dicembre ha validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

3-9 Si precisa che nel periodo 1° settembre / 31 dicembre il socio che abbia versato la quota prima di tale periodo manterrà tale qualifica, avrà il diritto di partecipare alla vita associativa e di proporre la propria candidatura alle cariche sociali, ma se non avrà versato la quota per l'anno successivo non potrà partecipare alle iniziative indette dalla società.

3-10 La qualifica di socio non è trasferibile; le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci;

Sh. Pirella
Costa
Dellet

3-11 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, e adempiono i propri obblighi mediante chi esercita su di essi la patria potestà, e in generale i loro rappresentanti legali.

Art. 4 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

4-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

4-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

4-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio al 31 dicembre di ogni anno, qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali fra il 1 settembre e il 31 dicembre di tale anno.

4-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

4-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 5 OBBLIGHI ASSICURATIVI

5-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

5-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 TESSERATI

6-1 Si intendono tesserati praticanti dell'Associazione tutti coloro che, pur condividendo le finalità ed i principi ispiratori e accettando lo Statuto dell'associazione, decidono liberamente di non prendere parte attiva alla vita gestionale e sociale dell'associazione, ma soltanto di partecipare all'attività sportiva organizzata direttamente dall'organismo di riferimento (FSN EPS DSA) e all'attività didattica organizzata dall'associazione in quanto autorizzata dall'organismo sportivo di riferimento.

6-2 I tesserati praticanti devono essere in possesso di idoneo tesseramento presso una delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione

Sportive cui l'associazione risulta affiliata, sia attraverso l'associazione stessa che direttamente ovvero per il tramite di altre associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima organizzazione nazionale.

6-3 Il Consiglio Direttivo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui l'associazione è affiliata.

6-4 Per ottenere l'ammissione a prendere parte alla attività sportive, didattiche e formative organizzate dall'associazione, ogni aspirante tesserato dovrà presentare, per il tramite dell'associazione, apposita domanda di tesseramento a una delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o uno degli Enti di Promozione Sportiva a cui l'associazione sarà affiliata.

6-5 Per gli aspiranti minori di età la domanda dovrà essere sottoscritta solamente o anche da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà; colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne.

6-6 L'aspirante tesserato, firmando la domanda di tesseramento, dichiarerà di possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione a tale qualifica, di conoscere e di accettare i regolamenti Federali e sportivi che ne regolamentano l'attività.

6-6 Coloro che risultano già tesserati, per il tramite di altre associazioni, a FSN, DSA ed EPS potranno partecipare alle attività sportive, didattiche e formative organizzate dall'associazione se ciò non risulta in contrasto con i regolamenti federali.

6-8 I tesserati che partecipano alle attività sportive, didattiche e formative hanno il dovere di:

a) accettare ed osservare i regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali e sportivi, nonché i regolamenti e le norme sportive emanate dalla FSN, DSA e EPS cui l'associazione è affiliata;

b) osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso dei dirigenti, dei soci, e dei collaboratori dell'associazione, nonché degli altri tesserati;

c) rispettare il Codice di comportamento sportivo del CONI;

d) corrispondere le quote di iscrizione e di tesseramento annuale ed i contributi di partecipazione all'attività sportiva, didattica e formativa nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

6-9 I tesserati in regola con il pagamento delle quote di iscrizione e tesseramento annuale e degli eventuali contributi specifici per la partecipazione all'attività sportiva, didattica e formativa, hanno diritto a:

a) partecipare alle attività secondo le modalità stabilite dall'associazione e nel rispetto delle norme ed i regolamenti federali;

b) utilizzare le attrezzature e gli impianti sportivi espressamente loro destinati dall'associazione;

c) prendere parte con i colori sociali, alle competizioni e alle manifestazioni sportive promosse dall'associazione o da altri Enti.

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

7-2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria o comunque sia deliberata dall'Assemblea.

7-3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza" con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

7-4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro dei soci;
- b) Registro dei volontari;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali

Art. 8 ASSEMBLEA

8-1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

8-2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento delle quote associative.

8-3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

8-4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

8-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, anche se componente del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

8-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto, né possono essere delegati al voto, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8-8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

8-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

8-10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che deve svolgersi ad almeno 24 ore dalla prima convocazione.

8-11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8-14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, oppure sul sito Internet o sulla pagina Facebook dell'Associazione, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8-15 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero nonché, se lo ritiene opportuno, il Presidente e il Vice-presidente; i membri del Consiglio Direttivo dovranno essere scelti fra i soci che, anche nell'Assemblea stessa ed informalmente, abbiano avanzato la propria candidatura
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge o quando comunque ritiene opportuno istituirlo, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) può stabilire, se ritiene opportuno farlo, l'importo delle quote annuali

Sh. Revoli
Cost. 2
Delegh

- h) decide sugli appelli contro le radiazioni decise dal Consiglio Direttivo
- i) approva il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché le modifiche dello stesso
- l) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8-16 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

9-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art 26, comma 2, D.Lgs.117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art 2382 cod. civ.

9-3 I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la carica di amministratori in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP

9-4 Il Consiglio Direttivo dura in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea al momento della nomina, per un massimo di quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili senza limitazioni.

9-5 Qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.

9-6 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9-7 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

9-8 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9-9 Costituiscono compiti del Consiglio Direttivo::

- a) nominare Presidente e Vice-Presidente, se non vi abbia provveduto l'Assemblea

quote specifiche per la partecipazione a corsi o ad altre iniziative organizzate dall'Associazione, ovvero per l'utilizzo della struttura e/o delle attrezzature della stessa;

adigere, qualora lo ritenga opportuno, i programmi dettagliati dell'attività dell'Associazione, sulla base delle Direttive dell'Assemblea;

re attuazione alle delibere dell'Assemblea;

ogare le sanzioni nei confronti dei soci;

edisporre il Regolamento ed il rendiconto annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

edisporre, qualora ne ravvisi l'opportunità, il bilancio programmatico preventivo;

pulare gli atti ed i contratti di ogni genere relativi all'attività dell'Associazione;

iere il registro dei volontari

rare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con la sola eccezione degli adempimenti fiscali; le operazioni di gestione straordinaria dovranno essere ogliatamente illustrate e motivate nel corso della prima Assemblea successiva.

Il Consiglio potrà delegare parte dei propri poteri con l'uso della firma sociale, con le limitazioni che crederà opportune, ad uno o più Consiglieri Delegati.

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le re sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per onni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo decade:

er dimissioni contemporanee di più della metà dei suoi componenti;

er contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, di più della metà più uno dei componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti entreranno in ordine i primi dei non eletti;

2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 40 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

er dimissioni;

er vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 8 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 40 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11 PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

11-1 Il Presidente, scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione, ha competenza esclusiva per l'effettuazione di tutti gli adempimenti fiscali della stessa, convoca e presiede le Assemblee e i Consigli Direttivi, è responsabile della tenuta dei libri e della documentazione contabile e amministrativa.

11-2 Il Vice-Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale in caso di assenza o impedimento del Presidente, ma non il potere/dovere di occuparsi degli adempimenti fiscali né alcun potere/responsabilità nella tenuta dei libri e della documentazione contabile e amministrativa.

11-3 Il Presidente e il Vice-Presidente restano in carica in tale veste per il tempo stabilito dall'Assemblea ovvero dal Consiglio Direttivo al momento della nomina, per un massimo di quattro anni.

11-4 In caso che il Presidente sia colpito da provvedimenti disciplinari e quindi decada dalla carica, ovvero venga a mancare per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo deve senza indugio nominare al suo interno un nuovo Presidente e convocare l'Assemblea per eleggere un nuovo componente del Consiglio Direttivo, che resterà in carica fino allo scadere del mandato dei consiglieri rimasti in carica. All'ordine del giorno di tale Assemblea dovrà essere inserita anche la ratifica della nomina del nuovo Presidente, ovvero la nomina di un nuovo Presidente.

Art. 12 PATRIMONIO ED ENTRATE

12-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari a € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

12-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote associative, quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci o da terzi;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

12-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

12-4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

12-5 L'assemblea ovvero il Consiglio Direttivo annualmente stabiliscono la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 13 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

13-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

13-2 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo al 31 agosto, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

13-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- a) potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- b) in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- c) dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- d) dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

13-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

13-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

13-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

13-7 Qualora dal rendiconto emergesse un avanzo di gestione, esso dovrà essere reinvestito nell'attività sportiva e non potrà in alcun caso e per alcun motivo essere attribuito, neppure parzialmente o indirettamente, ai soci.

13-8 Parimenti non potranno essere distribuite fra i soci, neppure parzialmente o indirettamente, alcun tipo di riserve, formatesi con gli avanzi di gestione ovvero in qualsiasi altro modo

St. Ferri

Art. 14 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

14-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni e integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

14-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

14-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

14-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza all'organo di controllo che dovrà in tal caso essere interamente composto da revisori legali iscritti.

Art. 15 SCIoglimento

15-1 L'Associazione ha durata illimitata.

15-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

15-3 Qualora sia necessaria o comunque prevista una fase di liquidazione, con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori

15-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione sportiva dilettantistica associazione di promozione sociale affiliata alla PGS ovvero alla medesima PGS in quanto ente del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

16-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo ovvero, in assenza di tale accordo, dal presidente nazionale del PGS.

Art. 17 NORME APPLICABILI

17-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico e di terzo settore e in subordine, e in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

16-2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

16-3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

